

Area 2 - Servizi Generali
Funzioni NON fondamentali

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 37 DEL 28/08/2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERAMO N. 123/18 R.G. 24/17.

PREMESSO che:

- con la delibera di Consiglio n. 29 del 18.05.2018 si è proceduto all'“APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014”.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo unico degli enti locali” che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

VISTO l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;

VISTO l'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

CONSIDERATO che con sentenza n. 123/18/17 il Giudice di Pace di Teramo ha, condannato la Provincia di Teramo a pagare in favore di Mancini Rinaldo la somma di € 2.543,88 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno (salvo ulteriori emolumenti maturati alla data della effettiva erogazione delle somme) nonché delle spese di giudizio liquidate in € 1.339,95 di cui € 139,95 per spese esenti, oltre rimborso forfetario 15%), IVA e CA, come per legge aggiunte le successive occorrenze e maturande;

VISTO che in data 16.07.2018 è stato notificato all'Avvocatura della Provincia l'atto di precetto (datato 9 luglio 2018) per il pagamento in favore del Sig M.R. del *totale, salvo e, e/o o, emendabi-*

li a semplice richiesta di parte, di € 4.847,12 oltre interessi e rivalutazione maturandi, spese di notifica e di registrazione ed occorrendo varie;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) Sentenze esecutive;

b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera a), in quanto il pagamento viene intimato da una sentenza esecutiva;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), per un importo di € 2.543,88 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali oltre le spese di lite dovute ed occorrendo varie, così complessivamente per € 4.847,12;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare per l'Ente il pagamento di oneri ulteriori;

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 6.8.2018 recante: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente dell'Area 1, rilasciato ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti, il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, verbale n. 22 del 29.08.2018 rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE:

1. di riconoscere, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, a titolo di risarcimento del danno come da Sentenza del Giudice di Pace di Teramo sopra descritta il seguente debito fuori bilancio:
 - € 2.543,88 per risarcimento del danno;
 - € 2.303,24, per spese di giudizio, interessi, ed occorrenze varie) come da Sentenza n.123/2018 del Giudice di Pace di Teramo, per complessive € 4.847,12, a favore del medesimo Sig M.R. (*salvo e, e/o o, emendabili a semplice richiesta di parte, oltre interessi e rivalutazione maturandi, spese di notifica e di registrazione ed occorrenze varie*).
2. di dare atto che la somma complessiva di € 4.847,12 trova disponibilità finanziaria all'interno dei capitoli di spesa appresso indicati e, secondo le modalità di seguito descritte:
 - per € 2.296,38 sul cap. 28211 (Residui 2016) imp. n. 783/3;
 - per € 2.550,74 sul capitolo 28510 del bilancio 2017;
3. di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL :
4. di trasmettere ai sensi dell'art 23, comma 5, della Legge 289/2002 la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.





UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TERAMO

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. STEFANO MARIANO
VIA A. PEPE, 2/A
64100 TERAMO
TE

Avv. GAETANO D'IGNAZIO
Via G.milli, 2 - c/o Segr. Gen.le Provincia di
Teramo
64100 TERAMO
TE

Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **24/2017** - **RITO ORDINARIO**
Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)

Giudice: **LISSONI ANNA**

Depositata Sentenza Numero: **123/2018** in data: **15/02/2018**

Repertorio N. **123/2018**

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

MANCINI RINALDO

Difeso da:

STEFANO MARIANO

Convenuto Principale

PROVINCIA DI TERAMO

Difeso da:

GAETANO D'IGNAZIO

vedi P.Q.M. allegato

Teramo 16/02/2018



CANCELLIERE
D'Emilia Ignazio



N. 123/18 SENT.

N. 24/17 R.G.

N. 123/18 REP.

N. 871/18 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

Il Giudice di Pace, in persona dell'Avv. Anna LISSONI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 24/2017 R.G. e promossa da:-----

- **MANCINI RINALDO**----- rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mariano-

-ATTORE-

Contro

- **PROVINCIA DI TERAMO**, in persona del Presidente p.t. -----

-----rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio-

-CONVENUTA-

Oggetto: Risarcimento danni. -----

Conclusioni: parte attrice chiede accogliersi le seguenti Conclusioni:

CONCLUSIONI: *"Voglia l'illustrissimo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, richiesta, eccezione e produzione, per quanto esposto in premessa,*

- 1. accertare e dichiarare che l'istante è creditore della convenuta P.A., per le causali di cui in premessa, per somma non inferiore ad €2.543,88;*
- 2. per l'effetto, condannare la Provincia di Teramo, in persona del proprio Presidente pro tempore, con sede in Teramo alla via G. Milli, al pagamento della predetta somma o di quell'altra minore o*

1

maggiore che parrà di Giustizia, somma debitamente rivalutata ed in una agli interessi dal momento dell'evento al saldo effettivo;

3. con vittoria di spese e competenze di lite;

- Parte convenuta chiede accogliersi le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione di parte avversa:

- 1) in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore di quella del TAR Abruzzo L'Aquila;
- 2) in subordine, ma sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 6 L'Aquila (e domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Buccio da Ranallo L'Aquila);
- 3) nel merito, in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni sopra rappresentate, con condanna al pagamento delle spese di lite.
- 4) in subordine, per le argomentazioni sopra prospettate, nella denegata ipotesi dovesse accertarsi il diritto del sig. Mancini



Rinaldo ad ottenere l'integrale risarcimento degli asseriti danni subiti, dichiarare la Regione Abruzzo e non la Provincia di Teramo tenuta al pagamento delle somme richieste dal suddetto.

5) sempre in subordine, nella denegata ipotesi in cui provvedimenti pregiudizievoli dovessero essere emessi direttamente a carico della Provincia di Teramo (anche in concorso con la Regione Abruzzo), dichiarare la sussistenza in capo alla Provincia di Teramo del diritto di rivalersi nei confronti del terzo citato, Regione Abruzzo. ¶ ¶

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nonché articolare mezzi istruttori nei termini di legge, e replicare anche sulle istanze istruttorie di controparte alle quali, sin d'ora, ci si oppone.

Si producono documenti come da indice.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

- IN VIA PRELIMINARE:

1) L'eccezione di carenza di Giurisdizione dell'adito Gdp in favore della giurisdizione del TAR ABRUZZO va rigettata, risultando nella fattispecie controversa, sussistente la giurisdizione ordinaria.-----

- Invero, secondo quanto ritenuto proprio dal Tar Abruzzo (Sez. I - 25 maggio 2010, n. 427):

“La domanda di reintegrazione della lesione del diritto di proprietà, sub specie di distruzione di piante da frutta ad opera di fauna selvatica, pur connessa alla tutela di interessi pubblicistici, qual è quello alla protezione della fauna selvatica, oramai non più res nullius



ma appartenente al patrimonio pubblico in forza dell'art. 1 della legge 27.12.1977, n.968. poi art. 1 L. 157/1992, non può nondimeno che essere qualificata di diritto soggettivo, sicché la giurisdizione appartiene all'A.G.O. (Pres. Mastrocola, Est. Abbruzzese - D.L.M. (avv. Colucci) c. Ente Autonomo del Parco Nazionale D'Abruzzo (Avv. Stato)''

2) L'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla Provincia di Teramo, va rigettata risultando, invero, nella fattispecie controversa, sussistente la legittimazione passiva della Provincia stessa.

-Gli animali selvatici, in passato considerati "*res nullius*", con la conseguenza che i danni dagli stessi cagionati erano paragonabili a quelli dovuti a fatto naturale quale un fulmine o un'alluvione, sono, ad oggi, invece, considerati proprietà comune di tutti, di appartenenza all'ambiente e costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, così come sancito dal secondo comma dell'articolo 826 C.C. L'art. 117 Cost., nel dettare il riparto delle competenze legislative, assegna allo Stato la *protezione dell'ambiente e dell'ecosistema*, per la quale il Legislatore statale ha previsto un ampio decentramento delle proprie competenze normative ed amministrative a livello degli enti territoriali. Ne risulta, pertanto, un quadro di competenze assai frammentato, nel quale lo Stato ha attribuito alle Regioni un potere legislativo *sui generis*, subordinato a quello statale, con la conseguente distribuzione fra Regioni e Province delle relative funzioni amministrative. La Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, abrogando la legge 27 Dicembre 1977 n. 968, ha, infatti, statuito che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e che la Regione è competente ad emanare norme relative alla gestione e tutela della stessa. La medesima Legge ha ripartito le competenze in materia, attribuendo alle Regioni funzioni di coordinamento, di programmazione, di orientamento, di controllo e sostitutivi e conferendo alle Province funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna. La stessa Legge 157/1992, pertanto, pur disciplinando in modo dettagliato la materia della protezione faunistica e quella del prelievo venatorio, ha assegnato alle Regioni la competenza relativa *alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna*




selvatica (art. 1, co. 3) che, a loro volta, hanno delegato in tutto o in parte alle Province, in modo differenziato, le funzioni amministrative di competenza regionale. Da quanto premesso si desume che le Regioni hanno una competenza essenzialmente normativa, mentre alle Province spetta, nell'ambito del loro territorio, l'esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, tanto che le Regioni stesse, entro i limiti dei principi generali stabiliti dalle Leggi Statali, hanno delimitato i propri compiti, conferendo e delegando le funzioni di gestione e le relative responsabilità alle Province stesse. Di conseguenza, sulla base di tale impostazione, secondo un orientamento consolidato in diversa giurisprudenza di merito (*Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1050/2000, Tribunale di Parma, Sentenza 790/2000, Tribunale dell'Aquila, Sentenza n. 1043/2003*), sono le Province a rispondere dei danni causati da fauna selvatica. A riguardo la stessa Cassazione, con Sentenza 8 Gennaio 2010, n. 80, ha condannato la Provincia al risarcimento del danno, ribadendo che, in assenza di specifiche disposizioni, si deve ritenere che la colpa per i danni cagionati dalla fauna selvatica debba essere imputata sempre ed esclusivamente all'ente, di solito appunto la provincia, cui sono stati affidati concretamente i poteri di gestione e di controllo "materiale" del territorio.

- In particolare, nel caso de *quo*, quanto premesso trova conferma nella sussistenza di una vera e propria delega della Regione Abruzzo in favore della Provincia di Teramo con la quale vengono conferiti alla stessa poteri di gestione con autonomia decisionale. A differenza di quanto accade in materia di danni da sinistro stradale arrecati dalla fauna selvatica per attraversamento, all'ente delegato Provincia, in ambito di danni da fauna selvatica alle colture, è stata conferita dalla Regione Abruzzo, infatti, sufficiente autonomia decisionale e operativa, nello svolgimento della propria attività delegata, tale da poter efficientemente amministrare e da dover necessariamente sopportare i rischi di danni derivanti a terzi in conseguenza dell'esercizio dell'attività in questione. Alla Provincia di Teramo, secondo la normativa regionale, spetta di indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,



essendo la stessa delegata all'istruttoria ed alla liquidazione delle pratiche risarcitorie. Con la L.R. Abruzzo 10/04, all'art. 49, comma 6, la Regione stessa ha incaricato la Provincia di provvedere all'erogazione del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, in modo espresso e specifico, con riferimento alle colture agricole ed alla zootecnica, predisponendo, a tal fine, la destinazione alla Provincia stessa, di una quota del fondo regionale di cui all'art. 56 della medesima legge, in tal modo, comprovando la volontà di delegare alle Province la definizione di tali tipologie di danno con ampia autonomia gestionale e decisionale. Pertanto, nella fattispecie controversa, alcuna carenza di legittimazione passiva può ravvisarsi in capo alla Provincia di Teramo, unica legittimata passiva.-----

- Accertata la legittimazione passiva della Provincia di Teramo, nel merito, la domanda attorea è da ritenersi fondata e pertanto da accogliere. Da un punto di vista della disciplina applicabile al caso concreto, è necessario precisare che l'Ente pubblico non ha alcun effettivo potere di controllo e di governo, in senso stretto, della fauna selvatica che, giustamente, a differenza degli animali domestici, deve essere e rimanere libera nell'ambiente. L'Ente pubblico, pertanto, ha semplicemente il compito di potenziamento e di protezione della stessa. Ne consegue che in capo alla pubblica amministrazione può sussistere esclusivamente una responsabilità per colpa, ovvero per fatti, di negligenza alla stessa imputabili (*Cass. Civ. Sentenza n. 8788 del 12 Agosto 1991*). La colpa è individuabile essenzialmente nell'assenza e nella mancata adozione di atti volti a segnalare e prevenire comportamenti invasivi della fauna nelle zone antropizzate (*Cass. Civ. sentenza n. 11250 del 30 luglio 2002 e Cass. Sez. III sentenza n. 1008 del 2003*). Motivo per cui giurisprudenza conforme, sul punto, ha affermato che, in caso di danno cagionato dalla fauna selvatica, è inapplicabile sia la presunzione prevista dall'art. 2052 C.C. sia il regime di responsabilità di cui all'art. 2051 C.C., stante il difetto di un effettivo potere fisico di disponibilità da parte dell'ente sulla fauna selvatica stessa che, per sua stessa natura, sfugge ad un possibile controllo ed ad una concreta disponibilità, bensì, secondo tale impostazione costante e consolidata, in tal caso, risulterebbe



applicabile esclusivamente la norma generale dell'art. 2043 C.C., implicante per il danneggiato l'onere di provare, oltre al nesso materiale di causalità tra il fatto ed il danno lamentato, il dolo o la colpa del danneggiante (Cass. Civ. sez. III, 13 Gennaio 2009, n. 467; Cass. Civ. sez. III, 21 Novembre 2008, n. 27673; Cass. Civ., Sez. III, 28 Marzo 2006, n. 7080; Cass. Civ., 3 Marzo 2005, n. 4664; Cass. Civ., 24 Giugno 2003, n. 10008; Cass. Civ., 24 Settembre 2002, n. 13907).-----

-**Riguardo l'an**, nel caso *de quo*, non possono sussistere dubbi sulla fondatezza della pretesa, ricorrendo la prova circa la sussistenza dell'evento dannoso, del nesso causale tra il danno e l'animale selvatico, nonché della responsabilità dell'ente stesso. *In primis*, nessuna contestazione nel merito è stata, a riguardo, avanzata dalla Provincia opponente che si è limitata ad incentrare la propria difesa sulla carenza di giurisdizione, sulla propria carenza di legittimazione passiva e su contestazioni nel *quantum*. La Provincia ha, oltretutto, riconosciuto la responsabilità della pubblica amministrazione là dove ha confermato di aver erogato parte delle indennità risarcitorie al danneggiato, non versate integralmente per il solo motivo dell'insufficienza dei fondi regionali. A ciò si aggiunga che di tali danni da parte della fauna selvatica e della loro determinazione vi è prova documentale in atti a mezzo dei verbali di accertamento effettuati, per la Provincia stessa, da parte di propri dipendenti che hanno riconosciuto l'entità dei danni per il 2013 nel totale di €.4.988,00; la Provincia, inoltre, ha disposto il pagamento del solo 49% di tale somma (€.2.444,12), non provvedendo tuttavia all'integrale ristoro, residuando pertanto un importo pari ad €. 2.543,88 da conguagliare.-----

- **Riguardo il quantum**, la Provincia di Teramo eccepisce l'impossibilità di un riconoscimento integrale del danno patito dall'opposto, per mancanza di fondi regionali in tal senso, in virtù, altresì, di quanto previsto dalla normativa regionale recentemente modificata. Tale eccezione è da ritenersi infondata per quanto di seguito precisato. Il ristoro dei danni prodotti dalla fauna selvatica è affidato alla Legge di cui agli artt. 26, co. 112, e 14, co. 1413, L. 157/1992 che prevedono che *per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla*



produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. Al di là dei dubbi interpretativi che tali disposizioni hanno determinato, l'intento del Legislatore è stato quello, senza dubbio, di prevedere dei rimedi volti a compensare celermente i privati lesi dai danneggiamenti della fauna selvatica. È necessario, *in primis*, comprendere la qualificazione del ristoro normativamente previsto come risarcimento o come indennizzo. Si tratta di due situazioni giuridiche distinte: il diritto al risarcimento è finalizzato a riportare il patrimonio dei soggetti lesi nella situazione *quo ante* come se il pregiudizio non si fosse mai verificato, invece per indennizzo si intende la prestazione in denaro con funzione compensativa dovuta in presenza di un danno non antigiuridico, e non corrispondente al valore commerciale del bene lesa o perduto. La previsione ed il riconoscimento, a livello normativo, del danno da fauna selvatica alle coltivazioni, unitamente all'inevitabilità del danno stesso, fanno venir meno l'antigiuridicità del fatto illecito, riconducendo la fattispecie nell'ambito della tutela indennitaria in luogo di quella risarcitoria, con il conseguente obbligo per la P.A. di corrispondere un indennizzo al coltivatore, indipendentemente ed a prescindere dall'individuazione di un criterio di imputazione, in funzione della sola prova del verificarsi dell'evento dannoso, con il conseguente ristoro del solo prodotto perduto. Ciò premesso, dubbi sono sorti sulla sussistenza di una discrezionalità della PA in ordine al *quantum* della pretesa. Secondo un'evoluzione giurisprudenziale, la posizione giuridica del coltivatore danneggiato è stata ricondotta nell'ambito del diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, con la conseguenza che non può sussistere un potere discrezionale in capo all'organo pubblico, né in ordine all'*an* né in ordine al *quantum*, tanto che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario come chiarito dalla Giurisprudenza (*Cass., S.U., 04.5.2004, n. 8430. In precedenza, Cass., S.U., 10.8.1999, n. 587; Cass., sez. I, 7.8.1997, n. 7301; Cass., S.U., 27.10.1995, n. 11173; T. Roma, 23.2.1994*). In questi termini, è da ritenersi che, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da



parte della P.A., la tutela indennitaria venga assistita dal rimedio risarcitorio in quanto viene violato un obbligo imposto dalla Legge. In altri termini non è sufficiente affermare, ai fini del ristoro, che la P.A. debba provvedere a erogare gli indennizzi attingendo ai fondi regionali all'uopo costituiti e alimentati da tasse e imposte anche di privati. Il combinato disposto dell'art. 26 e 14 predetti determina l'obbligo in capo alla P.A. di ristorare i danni e, a tali fini, obbliga l'ente pubblico ad erogare fondi per ristorare i danni, ma non *ha inteso affatto subordinare il ristoro dei danni all'esistenza di detti finanziamenti ma soltanto indicare lo strumento finanziario con cui far fronte all'obbligo risarcitorio* (Cass. Civ. S.U. 30.12.1998, n. 12901; in senso conforme, Cass., S.U., 20.04.2006, n. 9159). In conclusione, deve potersi ritenere che la consistenza del fondo non deve poter rappresentare un pregiudizio in capo all'agricoltore danneggiato, perché questa è una questione di competenza della P.A. la quale è obbligata a ristorare l'agricoltore anche facendo leva ad altri strumenti contemplati dal nostro ordinamento (ad esempio la tutela assicurativa). La tutela della posizione soggettiva del privato danneggiato, infatti, non può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente pubblico, perché limitazioni di questo genere sono elementi estranei alla tutela del diritto soggettivo, non sono previsti dal sistema e si risolvono in una condizione di privilegio soggettiva del debitore, come tale non rilevante e non riconoscibile.-----

- Nel caso *de quo*, pertanto, risulta irrilevante quanto eccepito da parte opponente riguardo la modifica apportata dall'art. 33 L.R. 2013, n. 2 all'art. 4, comma 2, L.R. n. 10 del 2003 volta a limitare il risarcimento alla disponibilità di bilancio e comunque circa l'insufficienza dei fondi stanziati dalla Regione Abruzzo, non sussistendo, per quanto premesso, discrezionalità da parte della PA a riguardo. Da ciò deriva che al danneggiato spetta integralmente il danno lamentato ed accertato come in atti. -----

- **Relativamente alla condanna per lite temeraria avanzata da parte opposta:**
L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 C.P.C. presuppone l'accertamento di due presupposti: l'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave)



e l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto non richiede la mala fede di chi agisce o resiste in giudizio, essendo sufficiente la colpa grave consistente non tanto nella consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda (mala fede), quanto nella completa assenza della benché minima diligenza e prudenza di colui che non si avvede della palese ingiustizia di una domanda o di un'eccezione avanzata, che sarebbe facile, invece, rilevare con l'uso di una normale prudenza (Cass. Civ., 27 Novembre 2007, n. 24645; Cass. Civ., 13 Maggio 2002, n. 6808; Cass., Civ., 22 Ottobre 1976, n. 3752). Il richiesto elemento soggettivo si concretizza, pertanto, nella conoscenza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'*an* che del *quantum debeatur*. È evidente, pertanto, che, nella fattispecie in esame, non sussistano i presupposti richiesti per l'accoglimento della condanna per lite temeraria, avanzata da parte opposta: manca, senza dubbio, l'elemento soggettivo richiesto non rinvenibile nella condotta di parte opponente, trattandosi di materia complessa e controversa in Giurisprudenza, non può ritenersi che la Provincia di Teramo abbia azionato un'opposizione temeraria e defatigatoria, oltre a mancare comunque la prova del danno patito dall'opposto. -----

- Circa il riconoscimento del **cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria** occorre rilevare che ormai per consolidata Giurisprudenza è pacifico che sulle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento dei danni, sia da inadempimento contrattuale che da fatto illecito, trattandosi di **debito di valore, decorrono di diritto** sia gli interessi compensativi nella misura del tasso legale - che mirano a compensare il creditore per il mancato godimento di una somma di denaro - che la rivalutazione monetaria - che ha la funzione di adeguare il quantum di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato -. Secondo la Giurisprudenza della Cassazione degli ultimi anni (1995-2000) il calcolo degli interessi



viene operato non sul capitale base, bensì sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale.

- **Le spese di lite del giudizio**, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate, in favore dell'attore, nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014 entrate in vigore il 03.04.2014 ed applicabili a tutte le liquidazioni successive. Deve considerarsi che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. -----

P.Q.M.

- Il Giudice di pace definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni ulteriore o difforme domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:-----
- Accertata e dichiarata la responsabilità della Provincia di Teramo per i fatti per cui è causa, nel merito, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la stessa convenuta al pagamento del residuo dovuto all'attore di €. 2.543,88 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale dall'evento al soddisfo.-----
- Condanna altresì, la Provincia convenuta al pagamento dei compensi e spese del giudizio liquidati complessivamente in €.1.339,95 di cui €. 139,95 per spese esenti, oltre rimborso



forfettario (15%), IVA e CA, come per Legge, aggiunte le successive occorrende e maturande.-----

- La provvisoria esecuzione della sentenza segue ex art. 282 C.P.C. -----

Così deciso a Teramo il 15 FEB. 2018



IL GIUDICE DI PACE
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Anna Lisciani

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO
Depositato in Cancelleria oggi 15 FEB. 2018
L'Esperto Addetto
CANCELLIERE
Emanuela Spatolisci

TRASMESSO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 15-02-18

Assistente Giudiziario
Biagio Bugazii

Avv. Stefano Mariano
Teramo – via A. Pepe n.2/A
Telefono 0861/413094 – telefax 0861/976321

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

ATTO DI PRECETTO

Il signor **Rinaldo MANCINI** (C.F. MNCRLD61B28L103L), nato a Teramo il 28 febbraio 1969, residente in Colledara, frazione Villa Ilii, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Mariano (C.F. MRNSFN73A08L103B) ed elettivamente domiciliato, con lui, in Teramo alla via A. Pepe n.2/A,

Premesso che

1. con sentenza n.123/2018, il Giudice di Pace di Teramo, dottoressa Anna Lissoni, condannava la Provincia di Teramo al risarcimento dei danni, in favore dell'allora attore, in somma quantificata in €2.543,88, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale dall'evento al soddisfo, oltre che al pagamento dei compensi e spese del giudizio liquidati complessivamente in €1.339,95, di cui €139,95 per spese esenti, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
2. l'indicata sentenza, munita della relativa formula esecutiva in data 05 marzo 2018 e così rilasciata in pari data, veniva formalmente notificata alla P.A. intimata il successivo 08 marzo;
3. la parte convenuta non ha corrisposto, a tutt'oggi, le somme come sopra specificate, pur se trascorsi i termini di cui all'art.14, comma 1°, D.L. n.669/1996 e sue ss. m. ed i.;
4. a nulla sono valsi i reiterati tentativi di definire bonariamente la controversia insorta tra le parti;

tanto sopra premesso, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, il signor **Rinaldo Mancini**, nella spiegata qualità,

INTIMA E FA PRECETTO

Alla **Provincia di Teramo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, alla via G. Milli n.1, di pagare in suo favore e nel domicilio eletto, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto - pena, in difetto, l'esecuzione forzata come per legge - le seguenti somme:

Sorte Capitale	€2.543,88
Interessi	€186,19
Competenze sentenza	€1.200,00
Rimborso forfettario	€180,00
Cap	€55,20
Iva	€315,74
Spese esenti	€169,13
Precetto	€135,00
Rimborso Forfettario	€20,25
Cap	€6,21
Iva	€35,52

TOTALE, salvo e. e/o o., emendabili a semplice richiesta di parte, **€4.847,12**, oltre interessi e rivalutazione maturandi, spese di notifica a margine segnate, di registrazione ed occorrendo varie.

Teramo li 09 luglio 2018.

Il Difensore e Procuratore
Avv. Stefano Mariano

Avverte la Provincia di Teramo che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori

un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Stefano Mariano, nella qualità in atti, io sottoscritto U.G. addetto al N.E.P. dell'indicato Tribunale ho notificato copia conforme dell'atto di Precetto che precede a:

• **Provincia di Teramo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, via G. Milli n.1,



E ciò ho fatto a mani dell'Avv. *Antonio Leobianco*

Qualificato in proprio incaricato di ricevere le notificazioni, addetto alla sede, stante la precaria assenza del legale rappresentante

Teramo 15/07/2018



PROVINCIA DI TERAMO**COLLEGIO DEI REVISORI****Verbale n. 22 del 29.08.2018****PARERE**

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale inerente il riconoscimento, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio accertato in complessivi € 4.847,12 relativo alla richiesta di risarcimento per danni, derivanti da sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 123/2018 emessa in favore di Mancini Rinaldo comprensive di interessi, spese di lite e occorrenze varie.-

=====

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Agosto si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

rag. Luciano Rosini	Presidente
dott. Nino Di Furia	Revisore
dott. Alessandro Procida	Revisore

PREMESSO:

- che il collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L, derivante da sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 123/18, con la quale si intima di pagare la somma di € 2.543,88 in favore di Mancini Rinaldo a titolo di risarcimento danni causati da fauna selvatica e spese di giudizio liquidati complessivamente in € 1.339,95 oltre al rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge;
- che in data 16/07/2018 è stato notificato all'Avvocatura dell'Ente Atto di precetto datato 09/07/2018 per il pagamento in favore del sig. Mancini della somma complessiva di € 4.847,12 derivante dalla citata sentenza di condanna e comprensive di rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge,
- che resta impregiudicata per la Provincia di Teramo la possibilità di agire nei confronti della Regione Abruzzo al fine di ottenere il rimborso degli oneri sostenuti per risarcire i danni procurati dalla fauna selvatica;

Dato atto:

- che con Deliberazione n. 29 del 18/05/2018 del Consiglio Provinciale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;
- che con Deliberazione n. 37 del 06/08/2018 del Consiglio Provinciale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017;

Visto:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Dirigente dell'Area 1 ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare ulteriori oneri e spese per l'Ente;
- il debito sarà finanziato con fondi di bilancio disponibili su capitoli:
 - € 2.296,38 cap. 28211 (Residui 2016);
 - € 2.550,74 cap 28510 (Bilancio 2017);
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto, è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 267/2000.

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e ricorda all'Ufficio competente l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto procedimento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini


Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore



Avv. Stefano Mariano
Teramo – via A. Pepe n.2/A
Telefono 0861/413094 – telefax 0861/976321

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

ATTO DI PRECETTO

Il signor **Rinaldo MANCINI** (C.F. MNCRLD61B28L103L), nato a Teramo il 28 febbraio 1969, residente in Colledara, frazione Villa Ilii, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Mariano (C.F. MRNSFN73A08L103B) ed elettivamente domiciliato, con lui, in Teramo alla via A. Pepe n.2/A,

Premesso che

1. con sentenza n.123/2018, il Giudice di Pace di Teramo, dottoressa Anna Lissoni, condannava la Provincia di Teramo al risarcimento dei danni, in favore dell'allora attore, in somma quantificata in €2.543,88, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale dall'evento al soddisfo, oltre che al pagamento dei compensi e spese del giudizio liquidati complessivamente in €1.339,95, di cui €139,95 per spese esenti, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
2. l'indicata sentenza, munita della relativa formula esecutiva in data 05 marzo 2018 e così rilasciata in pari data, veniva formalmente notificata alla P.A. intimata il successivo 08 marzo;
3. la parte convenuta non ha corrisposto, a tutt'oggi, le somme come sopra specificate, pur se trascorsi i termini di cui all'art.14, comma 1°, D.L. n.669/1996 e sue ss. m. ed i.;
4. a nulla sono valsi i reiterati tentativi di definire bonariamente la controversia insorta tra le parti;

tanto sopra premesso, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, il signor **Rinaldo Mancini**, nella spiegata qualità,

INTIMA E FA PRECETTO

Alla **Provincia di Teramo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, alla via G. Milli n.1, di pagare in suo favore e nel domicilio eletto, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto - pena, in difetto, l'esecuzione forzata come per legge - le seguenti somme:

Sorte Capitale	€2.543,88
Interessi	€186,19
Competenze sentenza	€1.200,00
Rimborso forfettario	€180,00
Cap	€55,20
Iva	€315,74
Spese esenti	€169,13
Precetto	€135,00
Rimborso Forfettario	€20,25
Cap	€6,21
Iva	€35,52

TOTALE, salvo e. e/o o., emendabili a semplice richiesta di parte, **€4.847,12**, oltre interessi e rivalutazione maturandi, spese di notifica a margine segnate, di registrazione ed occorrente varie.

Teramo li 09 luglio 2018.

Il Difensore e Procuratore
Avv. Stefano Mariano

Avverte la Provincia di Teramo che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori

un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Stefano Mariano, nella qualità in atti, io sottoscritto U.G. addetto al N.E.P. dell'indicato Tribunale ho notificato copia conforme dell'atto di Precetto che precede a:



- Provincia di Teramo, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, via G. Milli n.1,

E ciò ho fatto a mani dell'Avv. *Alessio Teichino*

Qualificato e qualificato incaricato di ricevere le notificazioni, addetto alla sede, stante in precaria assenza del legale rappresentante

Teramo 15/07/2018





UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TERAMO

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. STEFANO MARIANO
VIA A. PEPE, 2/A
64100 TERAMO
TE

Avv. GAETANO D'IGNAZIO
Via G.milli, 2 - c/o Segr. Gen.le Provincia di
Teramo
64100 TERAMO
TE

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 24/2017 - RITO ORDINARIO
Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)

Giudice: LISSONI ANNA

Depositata Sentenza Numero: 123/2018 in data: 15/02/2018

Repertorio N. 123/2018

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

MANCINI RINALDO

Difeso da:

STEFANO MARIANO

Convenuto Principale

PROVINCIA DI TERAMO

Difeso da:

GAETANO D'IGNAZIO

vedi P.Q.M. allegato

Teramc 16/02/2018



CAPOCANCELLIERE
D'Emilio Gaetano



N. 123/18 SENT.
N. 24/17 R.G.
N. 123/18 REP.
N. 871/18 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

Il Giudice di Pace, in persona dell'Avv. Anna LISSONI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 24/2017 R.G. e promossa da:-----

- MANCINI RINALDO----- rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mariano-

-ATTORE-

Contro

- PROVINCIA DI TERAMO, in persona del Presidente p.t. -----

-----rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio-

-CONVENUTA-

Oggetto: Risarcimento danni. -----

Conclusioni: parte attrice chiede accogliersi le seguenti Conclusioni:

CONCLUSIONI: *"Voglia l'illustrissimo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, richiesta, eccezione e produzione, per quanto esposto in premessa,*

- 1. accertare e dichiarare che l'istante è creditore della convenuta P.A., per le causali di cui in premessa, per somma non inferiore ad €2.543,88;*
- 2. per l'effetto, condannare la Provincia di Teramo, in persona del proprio Presidente pro tempore, con sede in Teramo alla via G. Milli, al pagamento della predetta somma o di quell'altra minore o*

1

maggiore che parrà di Giustizia, somma debitamente rivalutata ed in una agli interessi dal momento dell'evento al saldo effettivo;

3. con vittoria di spese e competenze di lite;

- Parte convenuta chiede accogliersi le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione di parte avversa:

1) in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore di quella del TAR Abruzzo L'Aquila;

2) in subordine, ma sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 6 L'Aquila (e domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Buccio da Ranallo L'Aquila):

3) nel merito, in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni sopra rappresentate, con condanna al pagamento delle spese di lite.

4) in subordine, per le argomentazioni sopra prospettate, nella denegata ipotesi dovesse accertarsi il diritto del sig. Mancini



Rinaldo ad ottenere l'integrale risarcimento degli asseriti danni subiti, dichiarare la Regione Abruzzo e non la Provincia di Teramo tenuta al pagamento delle somme richieste dal suddetto.

5) sempre in subordine, nella denegata ipotesi in cui provvedimenti pregiudizievoli dovessero essere emessi direttamente a carico della Provincia di Teramo (anche in concorso con la Regione Abruzzo), dichiarare la sussistenza in capo alla Provincia di Teramo del diritto di rivalersi nei confronti del terzo citato, Regione Abruzzo.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nonché articolare mezzi istruttori nei termini di legge, e replicare anche sulle istanze istruttorie di controparte alle quali, sin d'ora, ci si oppone.

Si producono documenti come da indice.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

- IN VIA PRELIMINARE:

1) L'eccezione di carenza di Giurisdizione dell'adito Gdp in favore della giurisdizione del TAR ABRUZZO va rigettata, risultando nella fattispecie controversa, sussistente la giurisdizione ordinaria.-----

- Invero, secondo quanto ritenuto proprio dal Tar Abruzzo (Sez. I - 25 maggio 2010, n. 427):

"La domanda di reintegrazione della lesione del diritto di proprietà, sub specie di distruzione di piante da frutta ad opera di fauna selvatica, pur connessa alla tutela di interessi pubblicistici, qual è quello alla protezione della fauna selvatica, oramai non più res nullius



ma appartenente al patrimonio pubblico in forza dell'art. 1 della legge 27.12.1977, n.968. poi art. 1 L. 157/1992, non può nondimeno che essere qualificata di diritto soggettivo, sicché la giurisdizione appartiene all'A.G.O. (Pres. Mastrocola, Est. Abbruzzese - D.L.M. (avv. Colucci) c. Ente Autonomo del Parco Nazionale D'Abruzzo (Avv. Stato)'' -----

2) L'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla Provincia di Teramo, va rigettata risultando, invero, nella fattispecie controversa, sussistente la legittimazione passiva della Provincia stessa. -----

-Gli animali selvatici, in passato considerati "*res nullius*", con la conseguenza che i danni dagli stessi cagionati erano paragonabili a quelli dovuti a fatto naturale quale un fulmine o un'alluvione, sono, ad oggi, invece, considerati proprietà comune di tutti, di appartenenza all'ambiente e costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, così come sancito dal secondo comma dell'articolo 826 C.C. L'art. 117 Cost., nel dettare il riparto delle competenze legislative, assegna allo Stato la *protezione dell'ambiente e dell'ecosistema*, per la quale il Legislatore statale ha previsto un ampio decentramento delle proprie competenze normative ed amministrative a livello degli enti territoriali. Ne risulta, pertanto, un quadro di competenze assai frammentato, nel quale lo Stato ha attribuito alle Regioni un potere legislativo *sui generis*, subordinato a quello statale, con la conseguente distribuzione fra Regioni e Province delle relative funzioni amministrative. La Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, abrogando la legge 27 Dicembre 1977 n. 968, ha, infatti, statuito che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e che la Regione è competente ad emanare norme relative alla gestione e tutela della stessa. La medesima Legge ha ripartito le competenze in materia, attribuendo alle Regioni funzioni di coordinamento, di programmazione, di orientamento, di controllo e sostitutivi e conferendo alle Province funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna. La stessa Legge 157/1992, pertanto, pur disciplinando in modo dettagliato la materia della protezione faunistica e quella del prelievo venatorio, ha assegnato alle Regioni la competenza *relativa alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna*




selvatica (art. 1, co. 3) che, a loro volta, hanno delegato in tutto o in parte alle Province, in modo differenziato, le funzioni amministrative di competenza regionale. Da quanto premesso si desume che le Regioni hanno una competenza essenzialmente normativa, mentre alle Province spetta, nell'ambito del loro territorio, l'esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, tanto che le Regioni stesse, entro i limiti dei principi generali stabiliti dalle Leggi Statali, hanno delimitato i propri compiti, conferendo e delegando le funzioni di gestione e le relative responsabilità alle Province stesse. Di conseguenza, sulla base di tale impostazione, secondo un orientamento consolidato in diversa giurisprudenza di merito (*Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1050/2000, Tribunale di Parma, Sentenza 790/2000, Tribunale dell'Aquila, Sentenza n. 1043/2003*), sono le Province a rispondere dei danni causati da fauna selvatica. A riguardo la stessa Cassazione, con Sentenza 8 Gennaio 2010, n. 80, ha condannato la Provincia al risarcimento del danno, ribadendo che, in assenza di specifiche disposizioni, si deve ritenere che la colpa per i danni cagionati dalla fauna selvatica debba essere imputata sempre ed esclusivamente all'ente, di solito appunto la provincia, cui sono stati affidati concretamente i poteri di gestione e di controllo "materiale" del territorio.-----

- In particolare, nel caso de *quo*, quanto premesso trova conferma nella sussistenza di una vera e propria delega della Regione Abruzzo in favore della Provincia di Teramo con la quale vengono conferiti alla stessa poteri di gestione con autonomia decisionale. A differenza di quanto accade in materia di danni da sinistro stradale arrecati dalla fauna selvatica per attraversamento, all'ente delegato Provincia, in ambito di danni da fauna selvatica alle colture, è stata conferita dalla Regione Abruzzo, infatti, sufficiente autonomia decisionale e operativa, nello svolgimento della propria attività delegata, tale da poter efficientemente amministrare e da dover necessariamente sopportare i rischi di danni derivanti a terzi in conseguenza dell'esercizio dell'attività in questione. Alla Provincia di Teramo, secondo la normativa regionale, spetta di indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,



essendo la stessa delegata all'istruttoria ed alla liquidazione delle pratiche risarcitorie. Con la L.R. Abruzzo 10/04, all'art. 49, comma 6, la Regione stessa ha incaricato la Provincia di provvedere all'erogazione del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, in modo espresso e specifico, con riferimento alle colture agricole ed alla zootecnica, predisponendo, a tal fine, la destinazione alla Provincia stessa, di una quota del fondo regionale di cui all'art. 56 della medesima legge, in tal modo, comprovando la volontà di delegare alle Province la definizione di tali tipologie di danno con ampia autonomia gestionale e decisionale. Pertanto, nella fattispecie controversa, alcuna carenza di legittimazione passiva può ravvisarsi in capo alla Provincia di Teramo, unica legittimata passiva.-----

- Accertata la legittimazione passiva della Provincia di Teramo, nel merito, la domanda attorea è da ritenersi fondata e pertanto da accogliere. Da un punto di vista della disciplina applicabile al caso concreto, è necessario precisare che l'Ente pubblico non ha alcun effettivo potere di controllo e di governo, in senso stretto, della fauna selvatica che, giustamente, a differenza degli animali domestici, deve essere e rimanere libera nell'ambiente. L'Ente pubblico, pertanto, ha semplicemente il compito di potenziamento e di protezione della stessa. Ne consegue che in capo alla pubblica amministrazione può sussistere esclusivamente una responsabilità per colpa, ovvero per fatti, di negligenza alla stessa imputabili (*Cass. Civ. Sentenza n. 8788 del 12 Agosto 1991*). La colpa è individuabile essenzialmente nell'assenza e nella mancata adozione di atti volti a segnalare e prevenire comportamenti invasivi della fauna nelle zone antropizzate (*Cass. Civ. sentenza n. 11250 del 30 luglio 2002 e Cass. Sez. III sentenza n. 1008 del 2003*). Motivo per cui giurisprudenza conforme, sul punto, ha affermato che, in caso di danno cagionato dalla fauna selvatica, è inapplicabile sia la presunzione prevista dall'art. 2052 C.C. sia il regime di responsabilità di cui all'art. 2051 C.C., stante il difetto di un effettivo potere fisico di disponibilità da parte dell'ente sulla fauna selvatica stessa che, per sua stessa natura, sfugge ad un possibile controllo ed ad una concreta disponibilità, bensì, secondo tale impostazione costante e consolidata, in tal caso, risulterebbe



applicabile esclusivamente la norma generale dell'art. 2043 C.C., implicante per il danneggiato l'onere di provare, oltre al nesso materiale di causalità tra il fatto ed il danno lamentato, il dolo o la colpa del danneggiante (Cass. Civ. sez. III, 13 Gennaio 2009, n. 467; Cass. Civ. sez. III, 21 Novembre 2008, n. 27673; Cass. Civ., Sez. III, 28 Marzo 2006, n. 7080; Cass. Civ., 3 Marzo 2005, n. 4664; Cass. Civ., 24 Giugno 2003, n. 10008; Cass. Civ., 24 Settembre 2002, n. 13907).-----

-**Riguardo l'an**, nel caso *de quo*, non possono sussistere dubbi sulla fondatezza della pretesa, ricorrendo la prova circa la sussistenza dell'evento dannoso, del nesso causale tra il danno e l'animale selvatico, nonché della responsabilità dell'ente stesso. *In primis*, nessuna contestazione nel merito è stata, a riguardo, avanzata dalla Provincia opponente che si è limitata ad incentrare la propria difesa sulla carenza di giurisdizione, sulla propria carenza di legittimazione passiva e su contestazioni nel *quantum*. La Provincia ha, oltretutto, riconosciuto la responsabilità della pubblica amministrazione là dove ha confermato di aver erogato parte delle indennità risarcitorie al danneggiato, non versate integralmente per il solo motivo dell'insufficienza dei fondi regionali. A ciò si aggiunga che di tali danni da parte della fauna selvatica e della loro determinazione vi è prova documentale in atti a mezzo dei verbali di accertamento effettuati, per la Provincia stessa, da parte di propri dipendenti che hanno riconosciuto l'entità dei danni per il 2013 nel totale di €4.988,00; la Provincia, inoltre, ha disposto il pagamento del solo 49% di tale somma (€2.444,12), non provvedendo tuttavia all'integrale ristoro, residuando pertanto un importo pari ad € 2.543,88 da conguagliare.-----

- **Riguardo il quantum**, la Provincia di Teramo eccepisce l'impossibilità di un riconoscimento integrale del danno patito dall'opposto, per mancanza di fondi regionali in tal senso, in virtù, altresì, di quanto previsto dalla normativa regionale recentemente modificata. Tale eccezione è da ritenersi infondata per quanto di seguito precisato. Il ristoro dei danni prodotti dalla fauna selvatica è affidato alla Legge di cui agli artt. 26, co. 112, e 14, co. 1413, L. 157/1992 che prevedono che *per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla*



produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. Al di là dei dubbi interpretativi che tali disposizioni hanno determinato, l'intento del Legislatore è stato quello, senza dubbio, di prevedere dei rimedi volti a compensare celermente i privati lesi dai danneggiamenti della fauna selvatica. È necessario, *in primis*, comprendere la qualificazione del ristoro normativamente previsto come risarcimento o come indennizzo. Si tratta di due situazioni giuridiche distinte: il diritto al risarcimento è finalizzato a riportare il patrimonio dei soggetti lesi nella situazione *quo ante* come se il pregiudizio non si fosse mai verificato, invece per indennizzo si intende la prestazione in denaro con funzione compensativa dovuta in presenza di un danno non antigiuridico, e non corrispondente al valore commerciale del bene lesa o perduto. La previsione ed il riconoscimento, a livello normativo, del danno da fauna selvatica alle coltivazioni, unitamente all'inevitabilità del danno stesso, fanno venir meno l'antigiuridicità del fatto illecito, riconducendo la fattispecie nell'ambito della tutela indennitaria in luogo di quella risarcitoria, con il conseguente obbligo per la P.A. di corrispondere un indennizzo al coltivatore, indipendentemente ed a prescindere dall'individuazione di un criterio di imputazione, in funzione della sola prova del verificarsi dell'evento dannoso, con il conseguente ristoro del solo prodotto perduto. Ciò premesso, dubbi sono sorti sulla sussistenza di una discrezionalità della PA in ordine al *quantum* della pretesa. Secondo un'evoluzione giurisprudenziale, la posizione giuridica del coltivatore danneggiato è stata ricondotta nell'ambito del diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, con la conseguenza che non può sussistere un potere discrezionale in capo all'organo pubblico, né in ordine all'*an* né in ordine al *quantum*, tanto che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario come chiarito dalla Giurisprudenza (Cass., S.U., 04.5.2004, n. 8430. In precedenza, Cass., S.U., 10.8.1999, n. 587; Cass., sez. I, 7.8.1997, n. 7301; Cass., S.U., 27.10.1995, n. 11173; T. Roma, 23.2.1994). In questi termini, è da ritenersi che, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da



parte della P.A., la tutela indennitaria venga assistita dal rimedio risarcitorio in quanto viene violato un obbligo imposto dalla Legge. In altri termini non è sufficiente affermare, ai fini del ristoro, che la P.A. debba provvedere a erogare gli indennizzi attingendo ai fondi regionali all'uopo costituiti e alimentati da tasse e imposte anche di privati. Il combinato disposto dell'art. 26 e 14 predetti determina l'obbligo in capo alla P.A. di ristorare i danni e, a tali fini, obbliga l'ente pubblico ad erogare fondi per ristorare i danni, ma non *ha inteso affatto subordinare il ristoro dei danni all'esistenza di detti finanziamenti ma soltanto indicare lo strumento finanziario con cui far fronte all'obbligo risarcitorio* (Cass. Civ. S.U. 30.12.1998, n. 12901; in senso conforme. Cass., S.U., 20.04.2006, n. 9159). In conclusione, deve potersi ritenere che la consistenza del fondo non deve poter rappresentare un pregiudizio in capo all'agricoltore danneggiato, perché questa è una questione di competenza della P.A. la quale è obbligata a ristorare l'agricoltore anche facendo leva ad altri strumenti contemplati dal nostro ordinamento (ad esempio la tutela assicurativa). La tutela della posizione soggettiva del privato danneggiato, infatti, non può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'Ente pubblico, perché limitazioni di questo genere sono elementi estranei alla tutela del diritto soggettivo, non sono previsti dal sistema e si risolvono in una condizione di privilegio soggettiva del debitore, come tale non rilevante e non riconoscibile.-----

- Nel caso *de quo*, pertanto, risulta irrilevante quanto eccepito da parte opponente riguardo la modifica apportata dall'art. 33 L.R. 2013, n. 2 all'art. 4, comma 2, L.R. n. 10 del 2003 volta a limitare il risarcimento alla disponibilità di bilancio e comunque circa l'insufficienza dei fondi stanziati dalla Regione Abruzzo, non sussistendo, per quanto premesso, discrezionalità da parte della PA a riguardo. Da ciò deriva che al danneggiato spetta integralmente il danno lamentato ed accertato come in atti. -----

- **Relativamente alla condanna per lite temeraria avanzata da parte opposta:**
L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 C.P.C. presuppone l'accertamento di due presupposti: l'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave)



e l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto non richiede la mala fede di chi agisce o resiste in giudizio, essendo sufficiente la colpa grave consistente non tanto nella consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda (mala fede), quanto nella completa assenza della benché minima diligenza e prudenza di colui che non si avvede della palese ingiustizia di una domanda o di un'eccezione avanzata, che sarebbe facile, invece, rilevare con l'uso di una normale prudenza (Cass. Civ., 27 Novembre 2007, n. 24645; Cass. Civ., 13 Maggio 2002, n. 6808; Cass., Civ., 22 Ottobre 1976, n. 3752). Il richiesto elemento soggettivo si concretizza, pertanto, nella conoscenza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'*an* che del *quantum debeatur*. È evidente, pertanto, che, nella fattispecie in esame, non sussistano i presupposti richiesti per l'accoglimento della condanna per lite temeraria, avanzata da parte opposta: manca, senza dubbio, l'elemento soggettivo richiesto non rinvenibile nella condotta di parte opponente, trattandosi di materia complessa e controversa in Giurisprudenza, non può ritenersi che la Provincia di Teramo abbia azionato un'opposizione temeraria e defatigatoria, oltre a mancare comunque la prova del danno patito dall'opposto. -----

- Circa il riconoscimento del **cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria** occorre rilevare che ormai per consolidata Giurisprudenza è pacifico che sulle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento dei danni, sia da inadempimento contrattuale che da fatto illecito, trattandosi di **debito di valore, decorrono di diritto** sia gli interessi compensativi nella misura del tasso legale - che mirano a compensare il creditore per il mancato godimento di una somma di denaro - che la rivalutazione monetaria - che ha la funzione di adeguare il quantum di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato -. Secondo la Giurisprudenza della Cassazione degli ultimi anni (1995-2000) il calcolo degli interessi



viene operato non sul capitale base, bensì sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale.

- **Le spese di lite del giudizio**, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate, in favore dell'attore, nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014 entrate in vigore il 03.04.2014 ed applicabili a tutte le liquidazioni successive. Deve considerarsi che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. -----

P.Q.M.

- Il Giudice di pace definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni ulteriore o difforme domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:-----
- Accertata e dichiarata la responsabilità della Provincia di Teramo per i fatti per cui è causa, nel merito, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la stessa convenuta al pagamento del residuo dovuto all'attore di €. 2.543,88 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale dall'evento al soddisfo.-----
- Condanna altresì, la Provincia convenuta al pagamento dei compensi e spese del giudizio liquidati complessivamente in €.1.339,95 di cui €. 139,95 per spese esenti, oltre rimborso



forfettario (15%), IVA e CA, come per Legge, aggiunte le successive occorrende e maturande.-----

- La provvisoria esecuzione della sentenza segue ex art. 282 C.P.C. -----

Così deciso a Teramo il 15 FEB. 2018



IL GIUDICE DI PACE
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Anna Lisciani

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO
Depositato in Cancelleria oggi 15 FEB. 2018

L'Esperto Aiutato
CANCELLIERE
Anna Maria Spadocchini

TRASMESSO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 15-02-18

Assistente Giudiziario
Biagio Saguzii



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERA N.RO 37 DEL 28/08/2018

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERAMO N. 123/18 R.G. 24/17.

VISTO CONTABILE

Il sottoscritto attesta la non rilevanza contabile dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 13/09/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE
DELLE RISORSE
di liberatore leo

PROVINCIA DI TERAMO

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 22 del 29.08.2018

PARERE

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale inerente il riconoscimento, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio accertato in complessivi € 4.847,12 relativo alla richiesta di risarcimento per danni, derivanti da sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 123/2018 emessa in favore di Mancini Rinaldo comprensive di interessi, spese di lite e occorrenze varie.-

=====

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Agosto si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

rag. Luciano Rosini	Presidente
dott. Nino Di Furia	Revisore
dott. Alessandro Procida	Revisore

PREMESSO:

- che il collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L, derivante da sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 123/18, con la quale si intima di pagare la somma di € 2.543,88 in favore di Mancini Rinaldo a titolo di risarcimento danni causati da fauna selvatica e spese di giudizio liquidati complessivamente in € 1.339,95 oltre al rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge;
- che in data 16/07/2018 è stato notificato all'Avvocatura dell'Ente Atto di precetto datato 09/07/2018 per il pagamento in favore del sig. Mancini della somma complessiva di € 4.847,12 derivante dalla citata sentenza di condanna e comprensive di rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge,
- che resta impregiudicata per la Provincia di Teramo la possibilità di agire nei confronti della Regione Abruzzo al fine di ottenere il rimborso degli oneri sostenuti per risarcire i danni procurati dalla fauna selvatica;

Dato atto:

- che con Deliberazione n. 29 del 18/05/2018 del Consiglio Provinciale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;
- che con Deliberazione n. 37 del 06/08/2018 del Consiglio Provinciale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017;

Visto:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Dirigente dell'Area 1 ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare ulteriori oneri e spese per l'Ente;
- il debito sarà finanziato con fondi di bilancio disponibili su capitoli:
 - € 2.296,38 cap. 28211 (Residui 2016);
 - € 2.550,74 cap 28510 (Bilancio 2017);
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto, è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 267/2000.

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e ricorda all'Ufficio competente l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto procedimento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini


Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore





PROVINCIA
DI TERAMO
Medaglia d'Oro al Merito Civile

7



Area 2 - Servizi Generali

Funzioni NON fondamentali

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 45 DEL 02/10/2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERAMO N. 384/18 R.G. N. 2660/17.

PREMESSO che :

- con la delibera di Consiglio n. 29 del 18.05.2018 si è proceduto all "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT.162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014".

VISTA la delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 6.8.2018 recante "Approvazione del rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e succ. modif. e integr. "Testo unico degli enti locali" che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

VISTO l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;

VISTO l'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

CONSIDERATO che :

- Con sentenza n. 384/18 il Giudice di Pace de Tribunale di Teramo ha condannato la Provincia di Teramo E la Regione Abruzzo a pagare: al Sig. O.V., a titolo di risarcimento del danno, la somma

pari € 1.196,78, (residua, di 2.356,00 perchè per € 1.159,22 era già stato disposto da parte della Provincia di Teramo apposito pagamento) con interessi dal di del dovuto al saldo, oltre alle spese di lite liquidate in € 1.890,00 di cui € 150,00 per spese esenti, oltre rimborso forfetario (15%) ed IVA e CPA come per legge (salvo ulteriori emolumenti maturati alla data della effettiva erogazione delle somme dovute) per complessivi € 2.705,41;

- Che la sentenza di cui sopra veniva notificata alla Provincia di Teramo in data 11.06.2018 nelle mani dell'Avv. Antonio Zecchino ;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) Sentenze esecutive;

b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

DATO ATTO che, resta impregiudicata per la Provincia di Teramo la possibilità di agire nei confronti della Regione Abruzzo al fine di ottenere il rimborso degli oneri sostenuti per risarcire i danni procurati dalla fauna selvatica;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera a), in quanto il pagamento viene intimato da una sentenza esecutiva;

VISTA la specifica inviata con nota **pec** prot. 31366 del 13.09.2018 con cui l' Avv. Mariano ha dato riscontro delle somme spettanti al Sig O.V., a titolo di risarcimento del danno in forza della pronuncia da parte del Giudice di Pace di Teramo - proc. 2660/2017 sentenza n. 384/2018, O.V./Provincia Teramo - , quantificate :

per sorte in € 1.279,73 ed interessi, totale salvo e. ed.o.

per competenze legali in € 2.705,41 comprensivi di spese di giudizio spese esenti, rimborso forfetario 15% IVA e CPA :

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), per un importo di € 2.705,41, a titolo di risarcimento del danno comprensivo delle spese di lite dovute oltre interessi legali ;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare per l'Ente il pagamento di oneri ulteriori;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente dell'Area 1, rilasciato ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti, il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, verbale n. del rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE:

1. di riconoscere, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, a titolo di risarcimento del danno il seguente debito fuori bilancio per la somma di € 3.985,14 con interessi calcolati alla data del verificarsi dell'evento al saldo e comprensiva delle spese di lite dovute (salvo ulteriori emolumenti maturati alla data delle effettiva erogazione delle somme) come da sentenza n. 384/18 del Giudice di pace di Teramo (causa civile iscritta al n. 2660/17 R.G. GEN. promossa da O.V. rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mariano che lo difende per procura in atti);
2. di dare atto che la somma complessiva di € 3.985,14 è disponibile sul cap. 28510 del bilancio 2017 ;
3. di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a del TUEL ;
4. di trasmettere ai sensi dell'art 23, comma 5, della Legge 289/2002 la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

